



Delibera n.1 del 4 luglio 2003

L'AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE PRESENTA, UNICA IN ITALIA, LA "DEFINIZIONE E I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE FLUVIALE" NELL'AMBITO DEL SUO BACINO IDROGRAFICO.

Relatore:
Ingegnere Mario Sica

IL COMITATO ISTITUZIONALE

DELL'AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME DEL SELE

PRESO ATTO della espressa dichiarazione, di regolarità e di conformità alla Legge, resa nell'attività istruttoria dal Dirigente dell'Ufficio Opere Idrauliche.

ESAMINATA la relazione dell'Ingegnere Mario Sica, componente della Segreteria Tecnico Operativa, responsabile della Pianificazione e Gestione del Sistema Informativo Territoriale;

VISTO l'art.3 della legge 18 maggio 1989 n°183, che, in riferimento alle attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione, prescrive la "razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde [...], garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi".

VISTO l'art.3 della legge 5 gennaio 1994, n°36, il quale specifica che: "Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti [...] le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati".

VISTO l'art. 1 della legge 36 del 1994, secondo cui "Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici".

VISTO il comma 2 dell'art.22 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, così come corretto e integrato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.258, secondo cui: *nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.*

NELLE MORE di quanto previsto dal comma 4 dell'art.22 del Decreto Legislativo 152/1999, secondo cui il *Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.*

CONSIDERATO che i commi 6 e 6bis dell'art.2 del Decreto Legislativo 152/1999, così come modificato dal Decreto Legislativo 258/2000, sanciscono che, *salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come*

previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 (a) e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b) senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; e che nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (c), sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art.23 del Decreto Legislativo 152/1999, così come modificato dal Decreto Legislativo 258/2000, stabilisce che: *l'articolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a) introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (b) e' sostituito dal seguente: "Art. 12-bis. - 1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se e' garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile.*

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, il quale stabilisce che:

- la politica ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev'essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva;

- nel predisporre la politica in materia ambientale, la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni, nonché dei vantaggi e dei costi potenziali di un'azione o di una mancanza di azione.

CONSIDERATO quanto previsto nella direttiva del 23 ottobre 2000, n.2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

ESAMINATI gli studi, le indagini sul territorio, le attività di documentazione e programmazione svolte dalla Segreteria Tecnico-Operativa dal 1997, in osmosi lavorativa con tutti gli Enti locali ricadenti nel bacino idrografico del Sele.

RICONOSCIUTA la competenza tecnico-giuridica della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Bacino del Sele in materia di gestione delle risorse idriche, e di determinazione dei deflussi minimi da garantire ai corsi d'acqua per la salvaguardia dell'ecosistema di bacino;

CONSIDERATO il volume contenente la monografia unita alla delibera e relativa al "Deflusso Minimo Fluviale nel bacino idrografico del fiume Sele: definizione e criteri di valutazione", che costituisce parte integrante del presente Atto deliberativo.

DELIBERA

Tutto quanto in motivazione è parte integrante del deliberato;

Di approvare la monografia del "Deflusso Minimo Fluviale nel bacino idrografico del fiume Sele: definizione e criteri di valutazione";

Di adottare quanto scritto nella monografia unita alla delibera, per ogni applicazione della Segreteria Tecnico-Operativa sui corsi d'acqua del bacino idrografico dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele.

Il Segretario Generale
Vincenzo Polito

Il Presidente del Comitato Istituzionale
Ugo de Flaviis